

CCLXXXV.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge per modificare le leggi sulle pensioni dei militari dell'esercito — Sopra un emendamento presentato dal ministro della guerra all'articolo 12, parlano i deputati Vacchelli, Sani Giacomo, Ungaro, Plebano, Baratieri, Majocchi, Simonelli, Ricotti, il ministro della guerra ed il ministro delle finanze — Dichiarasi chiusa la discussione ed approvasi l'ultimo articolo del disegno di legge.*

La seduta comincia alle ore 10,5 antimeridiane.

Ungaro, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana di lunedì, che è approvato.

Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari dell'esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari dell'esercito.

Nell'ultima tornata fu approvato l'articolo 11. Viene ora l'articolo 12 di cui do lettura:

“ La presente legge andrà in vigore contemporaneamente alla legge generale per le pensioni civili e militari. ”

L'onorevole ministro della guerra propone un emendamento a questo articolo così compilato:

“ La presente legge andrà in vigore col primo luglio 1884. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione su questo emendamento.

Corvetto, relatore. Cedo la facoltà di parlare all'onorevole Plebano, perchè nella Commissione io era in minoranza su questa questione.

Presidente. Parli allora l'onorevole Plebano in nome della maggioranza della Commissione.

Plebano. *(Della Commissione)* Come la Camera vede, la Commissione in questo momento è ridotta a due, quindi non potrei nemmeno interpellarla per vedere se volesse modificare la sua proposta dell'articolo 12. Mi limiterei quindi a dire poche parole in appoggio del voto, quasi unanime, che la Commissione ha emesso quando ha esaminato questo disegno di legge rispetto alla questione che l'aggiunta sull'articolo 12 solleva.

L'articolo che ora, in sostituzione di quello della Commissione, propone l'onorevole ministro della guerra, la Commissione ragionevolmente non lo può accettare, perchè non risponde ai concetti dai quali essa fu mossa quando propose l'articolo suo.

Presidente. Onorevole Plebano, Ella non può togliere il turno agli altri oratori, avrà facoltà di parlare a suo tempo: per ora Ella è invitata a dichiarare se accetti o pur no l'emendamento del ministro.

Plebano. *(Della Commissione)* Scusi, onorevole presidente, Ella ha interrogato la Commissione per sapere se accettava o respingeva l'articolo

proposto dal Ministero; a me pareva fosse dovere della Commissione il dire le ragioni per le quali crede di non accettarlo.

Presidente. Il regolamento non permette che si muti l'ordine d'iscrizione degli oratori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli.

Vacchelli. Sopra concorde proposta del Ministero e della Commissione noi abbiamo approvata una serie di articoli, allo scopo di perequare il trattamento in fatto di pensioni tra gli impiegati civili ed i militari, ed al fine di disporre tale un ordinamento di cose, che i nostri quadri dell'esercito si presentino in quel modo e in quella composizione che sia più conveniente per adempiere l'ufficio loro.

Arrivati alla fine di questa non breve discussione, la Commissione ci propone di deliberare che questa legge che abbiamo approvata non vada in vigore sino a che non sia definitivamente sancito un altro disegno di legge, che trovasi davanti alla Camera ed affidato agli studi di una Commissione, disegno di legge che secondo l'opinione, se non unanime, certo quasi unanime dei deputati, non avrà la fortuna di diventar legge dello Stato in questa Sessione parlamentare.

Noi quindi concluderemmo che abbiamo votato queste disposizioni, le abbiamo trovate eque, convenienti, necessarie, ma viceversa non ne facciamo nulla sino ad un'altra sessione parlamentare.

E vi è di più. Per questo disegno di legge la Camera ha votata l'urgenza, e noi abbiamo ad esso data la precedenza sopra altri; se oggi dopo aver votata l'urgenza, dopo aver accordata la precedenza veniamo a dire: ma non se ne parli più fino a quando verrà in discussione, e sarà deliberato e divenuto legge dello Stato, un disegno di legge così complicato, così complesso come quello che deve ordinare la nuova Cassa, e il nuovo sistema delle pensioni civili e militari; mi scusi la Commissione, ma pare a me che neanche il decoro e le convenienze della Camera sarebbero custodite!

Inoltre, il disegno di legge a cui si vorrebbe subordinare l'applicazione dell'attuale, è un disegno di legge che muta essenzialmente il sistema delle pensioni: in fatti, mentre con l'attuale ordinamento delle pensioni per gli impiegati civili, ed ora dopo queste disposizioni anche per i militari, la pensione si applica in ragione dell'ultimo triennio dello stipendio, invece con la legge di là da venire, si intende di determinare la pensione in una quota di tutti gli stipendi, quindi dalla prima fino all'ultima, tutte hanno una in-

fluenza, tutte formano coefficiente per liquidare la misura della pensione. E conseguentemente nelle ultime disposizioni di quell'altro disegno di legge concludesi col dichiarare, che le leggi sulle pensioni civili e militari vigenti, analoghe a quelle che noi oggi abbiamo deliberate, verranno abolite. Ne verrebbe quindi la singolare conseguenza, che noi manderemmo in vigore questo disegno di legge, proprio il giorno in cui con un'altra legge verrebbe abolito. Soltanto che, siccome quella legge conserva come diritto acquisito agli impiegati che avevan diritto di essere posti in pensione secondo le leggi precedenti, di esser trattati con le norme della precedente legislazione, così si conserverebbe in via transitoria questa legge come si conserva per le altre leggi abolite, per riguardo soltanto a questi impiegati che trovasero conveniente il nuovo sistema.

A me pare che basti annunciare questa contraddizione, per dimostrare l'impossibilità di accettare la proposta della Commissione; e per questo, d'accordo con l'onorevole Ungaro, avevamo stabilito di presentare un emendamento per deliberare che la presente legge vada in vigore col 1º luglio 1884. Senonchè, avendo annunciato il nostro presidente, che una identica disposizione è stata ora proposta dal ministro della guerra, io non posso che fare adesione alla proposta dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

Sani Giacomo. Io mi era iscritto appunto per fare una proposta analoga a quella fatta dall'onorevole Vacchelli, e, prima di lui, fatta dal ministro. Per conseguenza non dirò tutte le ragioni che egli ha esposto per non tediare la Camera: mi permetto però di aggiungere una considerazione, dimenticata forse dall'onorevole Vacchelli.

È bene che la Camera ricordi che nel 1873 fu approvata una legge sugli stipendi dei militari per metterli appunto in armonia con quelli degli impiegati civili. Ora io mi domando, e domando a voi, onorevoli colleghi, che effetto volete che faccia nell'esercito il sentire che dopo aver discusso tanti giorni, per assicurare nelle pensioni agli ufficiali niente altro che una parità di trattamento con gli impiegati civili, all'ultimo articolo veniamo a stabilire che di tutto quello che si è deliberato non se ne farà più niente, subordinando l'esecuzione di questa legge ad un'altra che è di là da venire?

Se con questa legge si concedessero dei vantaggi positivi, pazienza; ma siccome non si fa che un'assimilazione dei militari dell'esercito con

gli impiegati civili, è evidente che tutti coloro i quali saranno collocati ora a riposo non possano essere sodisfatti, sapendo che è già approvata una legge che darebbe loro dei vantaggi, ma che però non possono goderne, perchè l'esecuzione di quella legge è subordinata ad un'altra, che non si sa quando potrà essere approvata.

Francamente io trovo che quest'eccezione anzichè all'articolo 12 la Commissione avrebbe dovuto proporla all'articolo 1º, osservando appunto che dal momento che stava innanzi alla Camera un disegno di legge generale sulle pensioni civili e militari, essa non credeva nè opportuno nè conveniente discutere l'altro speciale, che ora stiamo discutendo; e che tutt'al più si riservava di proporre due o tre disposizioni transitorie nelle quali avrebbe stabilito il principio col quale le pensioni ai militari saranno liquidate collo stesso sistema delle pensioni agli impiegati civili.

Questo l'avrei capito se si fosse detto nella discussione generale; ma dopo che sono stati approvati 11 articoli, ciò corrisponde a mettere innanzi quel che dicono i francesi *un fin de non recevoir*.

Credo francamente di non aver bisogno di aggiungere altre parole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baratieri.

Baratieri. Io mi era iscritto per parlare nello stesso senso degli onorevoli Vacchelli e Sani.

Perciò io pregherei l'onorevole presidente di voler dare facoltà di parlare ad un oratore, che sostenga l'articolo proposto dalla Commissione contro quello che è stato concordato tra il Ministero ed una parte della Commissione stessa, per poi rispondere a questo oratore, nel caso ve ne sia ancora bisogno.

Presidente. Onorevole Baratieri, Ella non ha facoltà di indicare chi debba parlare prima o dopo, perchè io debbo seguire l'ordine d'iscrizione e perchè non posso indovinare quello che diranno gli oratori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ungaro.

Ungaro. Io, in verità, non comprendo il concetto dell'articolo 12. Si sono impiegate diverse sedute nella discussione di questo disegno di legge, ed ora che siamo giunti all'articolo 12, debbo confessare francamente che aveva creduto si fosse incorso in un errore di stampa in questo articolo, perchè non poteva immaginare che l'articolo stesso, sostituito dalla Commissione a quello del Ministero, così come è, rappresentasse veramente una disposizione maturamente discussa e deliberata dalla Commissione stessa. E per verità io non sapeva persuadermi come dopo tutto

quello che si era detto, dopo i propositi manifestati per avvantaggiare la classe benemerita degli ufficiali del nostro esercito, si volesse poi d'un tratto con una disposizione annullare il beneficio di questi vantaggi, già approvati dalla Camera.

In questo caso era inutile che ci fossimo tanto affaccendati, specialmente quei pochi che abbiamo parlato in questa discussione, per cercare di migliorare il disegno di legge in quelle parti che non credevamo sufficientemente vantaggiose per gli ufficiali dell'esercito.

Io comprendo che con queste poche parole sfondo una porta già aperta, perchè oramai la Commissione, nella quale già c'è stata una minoranza che non accettava il concetto della sostituzione dell'articolo proposto contro quello del Ministero, la Commissione, credo, sarà già convinta che essa deve accondiscendere alla proposta per le ragioni che tanto bene ha svolte l'onorevole Vacchelli. E se la mia parola può qualche cosa nell'animo della maggioranza della Commissione, io la pregherei di desistere da questa sua aggiunta in sostituzione alla proposta del ministro della guerra, il quale, tra gli altri, ha avuto il merito di accondiscendere a tutto ciò che ha voluto la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. (*Della Commissione*) Veramente la Commissione che in questo momento non è neanche completa, si trova in una non piacevole posizione, dovendo combattere contro l'esercito intero.

Una voce. Si ritiri.

Plebano. Io credo però che essa sarà validamente aiutata, perchè spero che sorgerà prima di tutti il ministro delle finanze a sostenere ciò che la Commissione stessa propone coll'articolo 12 in discussione. Imperocchè è d'uopo che la Camera sappia che l'articolo 12, il quale l'onorevole Vacchelli volle far credere fosse un articolo proposto dalla Commissione all'ultimo istante della discussione, fu invece lungamente discusso in seno della Commissione stessa; ed è un articolo che l'onorevole ministro delle finanze aveva accettato.

Quindi, come vede la Camera, la Commissione non è in cattiva posizione, ed è appoggiata bene; essa ha a suo appoggio il consenso del ministro delle finanze.

Ferrero, ministro della guerra. Ma no, che non è appoggiata dal ministro delle finanze. (*Narità*)

Plebano. (*Della Commissione*) Ed io credo che egli dovrebbe essere il primo a sorgere; e certo

sorgerà per opporsi che l'articolo della Commissione sia respinto.

Io ho il dovere però di dire le ragioni per le quali la Commissione ha proposto e sostiene questo articolo, imperocchè non si tratta di un capriccio nè di una cosa improvvisata.

Ma a me preme prima di tutto dichiarare che la Commissione fu unanime nell'accettare i concetti, dai quali è informato il disegno di legge che si discute. Fu tanto unanime e tanto concorde, che quasi non fece discussione, e scelse immediatamente per suo relatore quello dei suoi membri che più di tutti era al corrente delle leggi che riguardano le pensioni militari; e perchè si potesse più prontamente fare la relazione, dette ad esso ampio mandato di fiducia.

Ciò prova che la Commissione era animata dal massimo desiderio di portare avanti questa legge. Perchè, è bene che lo si dica, l'amore per l'esercito non è una privativa soltanto di coloro che hanno l'onore di appartenervi; ma lo sentiamo tutti.

Però la Commissione, nella sua grande maggioranza, per logica necessità finanziaria, ha dovuto collegare l'applicazione delle disposizioni che questo disegno di legge contiene, colle disposizioni dell'articolo 12 che essa propone; e non avrebbe dato la sua approvazione a questo disegno di legge, senza quell'articolo. Ed io ne dirò ora la ragione.

Oggi le pensioni, dopo la legge del 1881, non sono più ciò che erano una volta. Prima di quella legge, la Camera e il Governo potevano largheggiare quanto volevano sulle pensioni, senza per così dire, darsi altro pensiero se non per le somme delle pensioni accordate, e stanziarne nel bilancio le cifre occorrenti.

Ma oggi abbiamo organizzato una Cassa per le pensioni, la quale è autonoma, vive con mezzi propri, e sulla quale non si possono far gravare dei nuovi pesi, se contemporaneamente non le si danno dei nuovi mezzi finanziari.

La Camera sa quale organizzazione si è fatta colla legge del 1881. Si sono divise le pensioni, o, per meglio dire, il debito vitalizio in tre categorie; si è stabilito quale era il debito vitalizio esistente già, ossia le pensioni già in corso di pagamento al primo gennaio 1881, e per pagarlo si è attribuita alla Cassa una rendita di 27 milioni di consolidato. C'è chi dubita se questi 27 milioni siano sufficienti; ma lasciamo da parte questa questione.

Simonelli. Bastano.

Plebano. (Della Commissione) Vi sono due altre categorie di debito vitalizio. Una è la categoria

che è costituita da tutti i diritti acquisiti dagli impiegati che sono in servizio, e che si vanno sperando di giorno in giorno. Un'altra è quella dei diritti che vanno acquistando gl'impiegati nuovi se vengono. Per queste due categorie, che cosa ha stabilito la legge del 1881? Ha fissato un fondo di 18 milioni. Ora il fondo di 18 milioni, il quale, anche in quel momento era poco sufficiente, e qui io mi rivolgo all'onorevole Ricotti, il quale, in quell'epoca fece degli importanti discorsi, ora è divenuto insufficientissimo. La Cassa è già in *deficit*.

E sapete perchè il fondo è diventato più che mai insufficiente? Perchè il fondo di 18 milioni era stato determinato da questo concetto, che le pensioni da concedersi annualmente non dovessero oltrepassare mai in complesso la cifra di 3,170,000 lire.

Invero, sa la Camera come questa disposizione di legge fu eseguita? Io lo posso dire, ed è utile il dirlo, poichè ho qui le cifre precise.

La legge stabiliva che le pensioni non dovessero oltrepassare, come dissi, la cifra di 3 milioni e 170,000 lire all'anno; e invece nel 1881 le pensioni accordate arrivarono a 4,570,000 lire, nel 1882 a lire 6,072,000, e nel 1883 a lire 3,587,000.

E queste cifre, non so se sia presente l'onorevole ministro delle finanze, risponderebbero anche alle osservazioni che egli faceva l'altro giorno in risposta all'onorevole Capo.

L'onorevole ministro delle finanze diceva: non c'è da impensierirsi degli aggravii che vengono a questa legge che discutiamo, perchè cadono sopra un fondo fisso; tutto l'effetto sarà che noi daremo meno pensioni.

Ora, onorevole ministro delle finanze, questo è ciò che dovrebbe essere non ciò che in fatto è. Se la legge ha stabilito che le pensioni non oltrepassino il fondo fatto di lire 3,170,000 all'anno, il fatto si è che quel fondo si oltrepassò finora sempre di un milione, o di un mezzo milione tutti gli anni.

Quindi, come vedono, la questione è tutt'altro che semplice. Ed a me dispiace che una questione di questa gravità sia discussa qui nelle ore fresche del mattino, nel vuoto della Camera, dove non può ottenere tutta la considerazione che dovrebbe avere, perchè è una gravissima questione di finanza, che si connette con uno stato di cose, sul quale Camera e Governo non possono, non devono chiudere gli occhi. Io pregherei l'onorevole Corvetto, che ha studiato profondamente questa questione, pregherei l'onorevole Simonelli, che conosce molto bene la situazione delle cose,

di dire quale sia la situazione della Cassa pensioni che abbiamo istituita, e se è possibile su questa Cassa, senza che nulla si faccia, venire continuamente ad aggravare pesi su pesi.

Perchè la Cassa fu creata e dotata di fondi insufficienti, già abbiamo votato quindici o sedici leggi, con cui se ne aumentarono i carichi allargando i diritti acquisiti dagl'impiegati. Ora, tutto questo che vuol dire? Che si assottiglia quel fondo che era già insufficiente prima.

Ora io domando: è ragionevole venire oggi con due leggi gravissime, importanti, come questa per l'esercito e l'altra per l'armata, leggi della cui giustizia, della cui opportunità io non discuto, perchè l'ammetto, è ragionevole, dico, di approvarle così senza impensierirsi un momento, della questione finanziaria, chiudendo gli occhi sulla situazione della Cassa, che deve rispondere ai carichi, che noi ad essa imponiamo?

Io francamente questo non lo credo. Ed è questa la ragione, per cui la Commissione ha ritenuto suo dovere di proporre l'articolo 12 che è nel disegno di legge. Quell'articolo fu determinato da questo concetto: vogliamo imporre dei nuovi carichi sulla Cassa delle pensioni? esaminiamo prima un momento in che condizioni questa Cassa si trova, vediamo di coordinare i carichi che alla Cassa imponiamo, coi mezzi che ella ha per farvi fronte.

Non credo che con ciò s'abbia da differire l'esecuzione di questa legge all'infinito. Io non so se l'idea che manifestò l'onorevole Vacchelli, al quale parve che la legge generale sul riordinamento delle pensioni fosse destinata a non venire fuori mai, io non so dire se quest'idea sia quella del Governo; ma non lo credo, perchè, francamente, comincerei a concepire dei seri dubbi sull'avvenire della finanza italiana, se una legge, quale è quella delle pensioni, destinata a risolvere una gravissima questione finanziaria, fosse stata presentata, così, per forma, ma colla idea di mandarla alle calende greche. Io non lo credo, ma penso invece che, ove si voglia, quella legge potrà venire assai presto in discussione. La Commissione ha già presentato da tempo la relazione, che è già quasi stampata: se Camera e Governo vogliono, in pochi giorni la legge potrà essere all'ordine del giorno. Ed allora si sarà fatta davvero cosa seria; e mentre provvederemo ai giusti bisogni dell'Esercito e della Marina, procederemo eziandio con maggior coerenza trattando eziandio la questione dei fondi all'uopo necessari, senza rimettere sempre al futuro ciò che secondo una retta amministrazione deve es-

ser fatto ora. Io francamente di questo futuro mi spavento, e spero che la Camera si persuaderà perciò che l'articolo in discussione non fu posto a caso, ma che ha una gravissima ragion d'essere. Se poi la Camera lo vorrà respingere, io non me ne meraviglierò affatto. Per parte mia credo che la Commissione ha compiuto il suo dovere, proponendolo; e quindi compiendo il suo dovere, lo mantiene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baratieri.

Baratieri. Il disegno di legge fu presentato ed accolto dalla Camera con carattere d'urgenza fin dal principio dell'anno scorso. Il Governo e la Camera riconobbero la necessità di applicare questa legge col primo luglio 1883. Quest'urgenza è andata sempre aumentando, ed è stata riconosciuta perfino dalla maggioranza della Commissione, come espressamente dice la relazione dell'onorevole Corvetto e come ha confessato anche l'onorevole Plebano; ed ora siamo proprio alla vigilia del giorno in cui la legge deve essere essenzialmente applicata e che porterà i suoi maggiori frutti.

Infatti, noi tutti sappiamo che è imminente un movimento nell'esercito, per il quale l'onorevole ministro della guerra dovrà mettere a riposo parecchi ufficiali, dovendosi creare nuovi reggimenti e nuove brigate. In questo stato di cose noi avremmo fatta una legge la quale, non applicandosi immediatamente, sarebbe assolutamente vana per quelli che devono andare a riposo colla legge antica.

L'onorevole Ricotti già dimostrò l'altro giorno come il miglioramento nelle pensioni portato dalla presente legge, si riduca in fin dei conti a vantaggio dell'erario, perchè, nello stato attuale delle cose, il ministro della guerra, per senso di umanità, deve necessariamente collocare nella posizione ausiliaria degl'individui che forse non sono capaci di rendere servizi neppure quando chiamati a periodi intermittenti sotto le armi. Ora, dovendo aggravare in altro modo questa posizione ausiliaria il bilancio dello Stato, ne viene che se si accorda questo lieve miglioramento sulle pensioni, il presente disegno di legge riesce piuttosto a disgravio della finanza, che a suo carico; tanto più che è determinato il limite di età nel quale l'ufficiale cessa di far parte della posizione ausiliaria.

L'onorevole Plebano osserva che non c'è nella Cassa delle pensioni modo di far fronte a questa spesa; ma questo modo ce lo darà forse la legge generale delle pensioni. Non aggraverà essa,

beneficando di più, piuttosto che diminuire? Del resto si tratta di una piccolissima somma, la quale potrà essere pareggiata in quell'occasione. Se noi accettiamo l'articolo proposto dalla Commissione che cosa ne viene? Ne viene che noi rimettiamo questo miglioramento o meglio questo pareggiamento fra gli impiegati civili e i militari, ad un'epoca indeterminata. E bensì vero che la relazione di quel disegno di legge è stata compilata, ma non è ancora stata distribuita. Ricordo per altro, quando si discusse quella legge negli Uffici, quante opposizioni vi trovasse. Noi non siamo punto sicuri che altrettante opposizioni non trovi nella Camera, e che forse la legge stessa non sia respinta e insieme con essa, una legge che noi abbiamo già votata. Perciò io prego la Camera di voler accettare la proposta già concordata tra il Ministero e la minoranza della Commissione, e di stabilire che questa legge vada in vigore il 1° luglio 1884.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majocchi.

Majocchi. Sarò brevissimo.

Io avrei compreso che la Commissione avesse respinto, sin dal principio, questo disegno di legge. Ma non comprendo affatto come, dopo averlo discusso ed accettato, vi apponga, in ultimo, un articolo che ne distrugge gli effetti benefici. Infatti se la legge generale sulle pensioni civili e militari, che verrà quando verrà, si ispirerà ad altri criteri che non siano questi, che si farà?

L'onorevole Picardi ha messo là, come un grande argomento, l'assenso del ministro delle finanze di accettare l'articolo 12. Ma io credo che non abbia valore codesto assenso; poichè il ministro ha accettato l'articolo 12 indipendentemente da quel che può succedere per la legge generale delle pensioni. Quindi è a ritenere che il ministro delle finanze, accettandolo, abbia voluto fare un semplice atto di deferenza verso la Commissione; molto più che non vi vedeva un aggravamento per la finanza. Io ho udito con piacere il ministro opporsi a tutti gli emendamenti di alcuni oratori della Commissione; emendamenti che ampliavano le conseguenze di questa legge; ma questo articolo che si appone alla legge, che era stata dal ministro accettata, non vedo come possa dal ministro stesso approvarsi. Il fatto semplicissimo è questo.

Da noi tutti che abbiamo assistito alle diverse discussioni in questa legge, infine da tutta la Camera, si è creduto all'opinione dell'onorevole ministro della guerra; si è creduto che questa legge sia necessaria pei diritti e per le condizioni at-

tuali dell'esercito. Epperò si è venuti a discuterne tutti i diversi articoli.

Ora se si venisse a sancire quest'ultima disposizione, si verrebbe a distruggere completamente gli effetti delle discussioni.

Perciò io, annuendo a tutte le altre ragioni che sono state esposte così validamente dagli onorevoli Sani, Vacchelli, Baratieri ed altri, prego la Camera di voler accettare la proposta che questa legge vada in esecuzione col 1° luglio 1884.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

Ricotti. Veramente io aveva chiesto di parlare per difendere l'onorevole mio amico Simonelli, contro le affermazioni dell'onorevole Plebano: ma poichè vedo presente l'onorevole Simonelli, se crede, di parlare io, se occorrerà, parlerò dopo.

Presidente. L'onorevole Simonelli ha facoltà di parlare.

Simonelli. Ringrazio l'onorevole Ricotti delle cortesi intenzioni che ha manifestate a mio riguardo, e sarò lietissimo di sentire che gli antichi dissensi siano sopiti, e sia egli oggi disposto a prendere le mie difese. (*Si ride*)

Io ho chiesto di parlare perchè mi pareva opportuno di rettificare alcune osservazioni che aveva sentito fare dall'onorevole Baratieri e da altri.

A questo fine si chiarisca prima il carattere di questa legge, e poi c'intenderemo presto. Questa legge è stata presentata alla Camera dall'onorevole ministro delle finanze e della guerra, i quali sono pure i proponenti della legge generale delle pensioni: questo è necessario che lo si ricordi.

V'ha di più. Quando questo disegno fu presentato alla Camera, venne rimesso alla medesima Commissione cui era deferito lo esame della legge generale sulle pensioni.

Anche questo è importante di ricordare. Si credette adunque che questo disegno di legge avesse colleganza intima colla legge generale sulle pensioni, tanto che la Camera riconobbe fosse utile sottrarlo alla procedura ordinaria degli Uffici, e rimetterlo alla medesima Commissione che studiava la legge generale.

Ed infatti la Camera ed il Ministero facevano così opera buona. Ed in vero, quale è la sostanza di questa legge? Essa non è altro se non che una parte di quella generale, e racchiude appunto il periodo transitorio.

Ora, anche nella legge generale presentata dagli onorevoli ministri delle finanze, della guerra, della marina e dell'interno, esisteva pure un periodo transitorio già tracciato; così era chiaro che questa

nuova legge aveva per fine soltanto di modificare le disposizioni che riguardano il periodo transitorio, disposizioni che non avevan trovato un facile assenso nell'esercito e nell'armata. Ecco dette le cose come sono.

La Commissione adunque studiò questa legge non come legge separata, sibbene come il periodo transitorio della legge generale. Debbo aggiungere ancora, e non dispiacerà all'onorevole Corvetto, quello che è avvenuto in seno della Commissione.

Esaminando questa legge, la Commissione prese una deliberazione, per la quale fu nominato relatore di essa l'onorevole Corvetto, col mandato però di presentare la relazione insieme a quella generale sulle pensioni dei militari e degli impiegati civili. La qual cosa addimosta come la Giunta parlamentare considerasse compenetrato l'un disegno coll'altro.

Ecco per quali ragioni mi pare che si possa facilmente giustificare la procedura tenuta dalla Commissione, e come si comprenda come essa non abbia mai inteso di mandare, come è stato detto, alle calende greche la risoluzione di un disegno di legge, il quale non è altro che parte speciale di un lungo ordine di disposizioni generali. Vengo ora a dire brevi parole sulla contenenza di questa legge.

Qual'è l'intendimento di questo periodo transitorio? Un intendimento legittimo che la Commissione ha unanimemente riconosciuto; quello, cioè, di pareggiare in ordine alle pensioni il trattamento degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, a quello degli impiegati civili.

Siffatto pensiero giusto, è sorto appunto dall'essere stata presentata alla Camera una legge generale che aveva anch'essa siffatto intendimento. Ed in vero, finchè non fu presentata la legge generale di pareggiamento, i ministri della guerra e della marineria si erano chiamati paghi che le pensioni dei militari fossero liquidate con una legge diversa e molto diversa da quella secondo la quale erano e sono stabilite le pensioni degli impiegati civili; fino a quel punto non si era mai pensato fosse necessario di pareggiare per le pensioni l'armata, l'esercito e gli impiegati civili.

Venuta quindi questa legge generale che includeva in questo pensiero il pareggiamento, ne veniva la necessità di comprendere in essa delle disposizioni transitorie, per le quali gli uni e gli altri fossero posti a parità di condizione; ed è naturale, alla Commissione parve equa siffatta risoluzione.

Debbo aggiungere ancora qualche parola per scagionarmi delle critiche che mi vennero fatte

dalle quali l'onorevole Ricotti si è generosamente offerto di difendermi. E non dubito che egli mi difenderebbe meglio di quello che io saprò fare.

Un'altra ragione dette origine al presente disegno di legge, ed è questa: Il concetto, a vero dire elevato, che informa la legge generale sulle pensioni è di separare per quanto è possibile i diritti alla pensione dalle funzioni esercitate dagli impiegati e dai militari in servizio dello Stato; di rendere le pensioni per così dire indipendenti dalle esigenze del servizio pubblico, od almeno che le colleganze siano le minori possibili.

Vuole insomma la nuova legge imprimere alle pensioni il carattere di previdenza obbligatoria, se vuoi, ma sempre di previdenza.

La nuova legge abbandona adunque il concetto antico delle pensioni per concessione, per beneficenza di principe e di Governo, e si trasforma con grande vantaggio per la dignità dell'impiegato, in una questione di vero e determinato diritto.

Ciò detto, vengo senz'altro alla questione dei 18 milioni. L'onorevole Ricotti disse in una delle ultime tornate, con fino ragionamento, che la legge attuale non rappresentava un aggravio alle finanze dello Stato. Il ragionamento dell'onorevole Ricotti, va a fil di logica. Infatti la legge attuale non presenta un nuovo aggravio all'erario dello Stato, e lo dimostrò, accennando agli effetti finanziari della legge sulla posizione ausiliaria. Egli disse, badate, questi effetti non sono quelli che furono previsti quando la legge fu votata, almeno questo non è parso l'intendimento suo, ma sono risultati o risulterebbero in seguito molto maggiori, e la legge attuale condurrà al sicuro risultato di scemare il gravame finanziario della legge sulla posizione ausiliaria.

E sta bene; ma cosa vuol dire ciò? Vuol dire che di quanto si scemano gli effetti finanziari della legge sulla posizione ausiliaria, di tanto cresce il carico delle pensioni; anzi questo sopravanza gli altri. Di più, mentre alla legge sulla posizione ausiliaria e sopra i suoi effetti finanziari si dava un carattere transitorio, le pensioni erano invece un carico promovente.

Nè di questo mi dolgo, perciocchè non s'abbia a misurare la spesa, quando trattasi di riparare ad un'aperta ingiustizia; ma è bene che la Camera sappia qual maniera d'economia prepara la legge che discutiamo.

A me, pare che in ordine al bilancio non si tratti che di uno spostamento di partite; e ciò apparisce manifesto perchè gli assegni per servizio ausiliario figurano nel bilancio ordinario del

Ministero della guerra. Questi assegni verranno a diminuire, ma la diminuzione non darà luogo ad un'economia, perchè le somme tolte dal bilancio della guerra dovremo collocarle nel bilancio passivo della Cassa-pensioni.

Dunque era esatto ciò che diceva l'onorevole Plebano: che cioè colla legge presente sgraviamo il bilancio dello Stato per aggravare la Cassa-pensioni, e se aggravate la Cassa-pensioni, e se non ne accrescete gli assegni, diceva l'onorevole Plebano, fate un vuoto nella Cassa, maggiore di quello che esiste; e i 18 milioni che le date basteranno a minor numero d'anni. Ora a me pare che l'onorevole Plebano abbia ragione.

Soltanto mi permetterà che osservi, l'onorevole Plebano, che nè l'onorevole ministro delle finanze ne molto meno poi io, abbiamo pensato che i 18 milioni bastassero a colmare il disavanzo della Cassa.

L'onorevole Plebano vi ha già detto che la Cassa delle pensioni deve provvedere a tre fondi diversi. Uno quello delle pensioni che erano già state liquidate, quando la legge del 7 aprile 1881 andò in vigore; ossia quello che provvede al pagamento delle pensioni che abbiamo chiamate pensioni vecchie, cioè di quelle cui appunto perchè liquidate da tempo, si può assegnare un valore fisso e determinato; e per cotesto è stata creato un fondo di rendita pubblica di 27 milioni circa, levata la ricchezza mobile.

Intorno alla sufficienza di questo fondo l'onorevole Plebano ha manifestato dei dubbi che io spero di poter dissipare. Sappia infatti l'onorevole mio amico Plebano che i risultamenti a cui siamo pervenuti col bilancio tecnico di questo primo periodo di 3 anni, mi pare che sien tali da poter rassicurarlo completamente, che per questa parte la Cassa-pensioni sarà interamente e sicuramente liquidata.

La seconda parte, quella cioè che è destinata a provvedere i diritti acquisiti al pagamento delle pensioni degli impiegati attualmente in servizio i quali e per gli anni di servizio che hanno prestati allo Stato, e per quelli che vanno di man in mano a creare col decorrere del tempo, sono creditori di somme egregie e sempre crescenti verso lo Stato finchè non giunga il momento della pensione, finchè non sia necessario di soddisfarli con effettivi pagamenti.

Il terzo fondo riguarda le pensioni per gl'impiegati nuovi, liquidate in ordine alle nuove disposizioni della legge generale.

Il debito adunque della Cassa con gli impiegati attualmente in esercizio, per piccola parte soltanto è venuto in evidenza, perchè sono pochi gli

anni scorsi da che è istituita la Cassa, e quindi non sono numerosi gli impiegati cui è stata liquidata la pensione da quel tempo; ma i diritti esistono e se non si preparano in tempo i fondi, il disavanzo della Cassa manifesterà d'un tratto minaccioso.

Questo debito, che appunto perchè esistente, ma non esigibile, chiamasi debito latente, e che varie volte col medesimo nome l'ha pure chiamato l'onorevole ministro delle finanze, preoccupò subito la prima Commissione che ebbe ad esaminare la legge del 1881, inquantochè potè presto persuadersi che ascendeva al 1881 nientemeno che a 390 milioni! Ora capite subito che con 18 milioni all'anno non si provvede neanche agli interessi di questo debito latente, il quale andrà pertanto ad accrescersi d'anno in anno finchè la somma di 18 milioni non sarà aumentata di tanto quanto basti a saldare le pensioni liquidate, e a preparare i fondi per quelle che verranno liquidate in seguito; di guisa che anche questa parte della Cassa sia posta in istato di equilibrio. Ma le somme preordinate a soddisfare a questo urgente bisogno della Cassa non dovranno essere stanziare colla legge generale definitiva o con una legge speciale intesa al solo fine di provvedere alla liquidazione del debito latente; ma in un modo o in altro conviene provvedere con sollecitudine perchè, come ho detto, più ritardiamo e più questo debito latente cresce, e tanto crescerà da ispirare legittime preoccupazioni per l'equilibrio del bilancio.

A questo debito latente che già esisteva nell'ingente somma che ho indicata, ne aggiungiamo ora colla legge presente un altro che l'onorevole Corvetto mi pare calcoli di 24 milioni.

Io peraltro mi permetto di dissentire da lui, e ritengo questa somma sia molto maggiore. Infatti la somma di cui le pensioni aumenteranno in conseguenza di questa legge sarà di tre milioni annui, come ha detto l'onorevole Ricotti, e così fosse e non dubito; onde il debito attuale di cui si aggraverebbe la Cassa può ritenersi non lontano dai 33 milioni.

Ora con questa legge ce ne aggiungiamo circa 33; quindi il debito latente va a salire a circa 530 o 540 milioni; somma che mi pare tale, da richiedere solleciti provvedimenti.

Mi associo adunque volentieri al desiderio espresso dall'onorevole Plebano, che mi apparisce assai modesto.

Egli dice che dal momento che viene aumentato il debito della Cassa di oltre 30 milioni si accresca almeno l'assegno di 18 milioni che è di già così scarso al bisogno. E questo desiderio è

tanto più legittimo in quanto che la legge nuova dovrebbe andare in vigore al principio dell'anno amministrativo 1884-85. Ora i bilanci dell'anno 1884-85 sono presentati e in parte approvati; ed in essi non ci sono i fondi resi necessari dalla legge che discutiamo.

Ecco quali furono gl'intendimenti della Commissione pei quali voleva che la legge generale delle pensioni e questa speciale riguardante gli ufficiali di terra e di mare fossero insieme presentati ed insieme discusse; dappoichè, così operando mentre si appagavano le giuste aspirazioni dell'esercizio, si poteva anche dare stabile sistemazione al debito vitalizio; quistione finanziaria di prim'ordine che ha sempre preoccupato il ministro delle finanze e che ora ha cominciato a preoccupare il paese, la quale per ogni ritardo si rende sempre più grave e difficile.

In ogni modo se l'onorevole ministro delle finanze (parlo per conto mio) prende impegno di esercitare tutta la sua influenza, perchè la legge generale sia presto discussa e votata e che in quella occasione egli si risolva a dare intera e compiuta soluzione al problema del debito vitalizio, se adunque potessi esser convinto che la Camera voterà entro breve tempo la legge generale sulle pensioni, non troverci neppur io ragione di ritardare l'esecuzione di questa legge.

Ma mi duole di rinunziare alla spinta efficace che il Ministero della guerra darebbe se la legge presente rimanesse in sospenso, perchè anche questa parte importante e delicata della nostra finanza sia in istato di sicuro e chiaro equilibrio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Se la Camera mi permette dirò due sole parole per chiarire lo stato della questione.

È stato detto che io avessi consentito l'articolo 12 aggiunto dalla Commissione. Io per verità sopra questo articolo non sono stato consultato dalla Commissione in modo speciale.

Soltanto nelle lunghe discussioni avvenute col mio intervento nel seno della Commissione incaricata di esaminare la legge generale delle pensioni, si parlò anche di questo argomento, ed allora espressi il mio desiderio, che le due leggi andassero contemporaneamente in vigore, perocchè l'una legge si lega naturalmente con l'altra; e ad ottenere ciò io muoveva premure costanti e perseveranti alla Commissione perchè avesse accelerati i suoi lavori per presentare contemporaneamente la relazione alla Camera sul progetto di legge generale sulla Cassa delle pensioni.

Ma io mi facevo una dolce illusione nel credere che queste due leggi potessero essere contemporaneamente, o quasi, discusse e votate dalla Camera.

D'altra parte il ministro della guerra era vivamente sollecitato dai bisogni speciali dell'esercito, e, la Commissione, dovendo fare un lavoro coscienzioso ed accurato sopra una materia molto ardua, e complessa aveva bisogno di tempo. Onde è che la Camera è stata investita dell'esame di questo disegno di legge speciale delle pensioni prima che sia all'ordine del giorno il disegno di legge generale.

Ma anche quest'ultimo progetto non tarderà, io spero, a venire in discussione.

La relazione della Commissione è stata già presentata. Io credo che con un po' di buona volontà si potrebbe anche in questo ultimo scorcio di Sessione affrettare la discussione di questa legge; ed io sarò ben felice di poterla sostenere.

Ma, signori, vi è poi un grave inconveniente finanziario a votare questa legge immediatamente senza l'articolo 12 che la subordina all'altra legge di prossima discussione? Io per verità non lo credo.

È verissimo che questa legge porta un aggravio al fondo delle pensioni per un capitale di circa 32 milioni di lire; è verissimo ciò che dimostrava l'altro giorno alla Camera l'onorevole Ricotti, cioè, che si sgrava alquanto il bilancio della spesa del Ministero della guerra, ma si aggrava il bilancio del fondo pensioni.

Nè ho mai messo in dubbio che l'annualità fissa di 18 milioni che si iscrive a favore della Cassa pensioni non sia sufficiente per le pensioni del periodo transitorio.

Ma da una parte verrà prossimamente la legge definitiva, per provvedere ai mezzi finanziari, e dall'altra parte in questo breve intervallo io credo che il fondo delle pensioni potrà non essere aggravato; anzi non dovrà essere aggravato. Infatti io ho dichiarato nelle sedute precedenti, e confermo oggi, che non ostante la votazione di questa legge non si deve aumentare il fondo fisso di 3,170,000 lire stabilito dalla legge del 7 aprile 1881 per le pensioni nuove.

Se gli ufficiali che saranno collocati a riposo sotto l'influenza di questa legge liquideranno una pensione maggiore, il ministro della guerra sarà obbligato a collocarne a riposo un numero corrispondentemente minore, perchè ha l'obbligo di mantenersi nei limiti stabiliti dalla legge. Vi sarà un vantaggio per gl'individui che saranno collocati a riposo, e al tempo stesso non vi sarà de-

trimento per il fondo delle pensioni, perchè il numero delle giubilazioni dovrà necessariamente diminuire.

E questo impegno l'onorevole ministro della guerra lo ha preso solennemente innanzi alla Camera confermando e ripetendo le mie dichiarazioni.

Dunque quale sarà il risultato? Sarà questo, che fino a quando non venga la legge per provvedere ai nuovi mezzi finanziari, il ministro della guerra dovendo mantenersi nei limiti del fondo, diminuirà il numero dei collocamenti a riposo in corrispondenza all'aumento delle pensioni che sono portate da questa legge.

L'onorevole Plebano, del quale accetto i criteri generali, non crede alla possibilità pratica di questi risultati, non credo cioè che l'amministrazione della guerra possa mantenersi nei limiti del fondo che le è assegnato. Imperocchè osserva che nell'anno 1881 il fondo di 3,170,000 lire arrivò a 4,570,000 quello del 1882 arrivò nientemeno che a 6,083,000, e quello del 1883 arrivò a 3,587,000.

Ora non si può fondare nessun ragionamento esatto sull'anno 1881, e sull'anno 1882, imperocchè questi anni furono turbati dall'applicazione della legge sulla posizione ausiliaria, per effetto della quale il Parlamento eccezionalmente, e transitoriamente aumentò il fondo di 1,200,000 lire. L'influenza di questa legge cominciò nell'anno 1881. Continuò anche nell'anno 1882, ma poi si arrestò.

Difatti nell'anno decorso il fondo di 3,170,000 lire si elevò sino 3,587,000, ma questo aumento di 400,000 lire è anche in gran parte apparente, perchè bisogna tener conto della decorrenza delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Se si considerano le cifre delle pensioni liquidate dalla Corte dei conti, esse ascendono realmente a 3,538,000 lire, ma non tutte le pensioni liquidate nell'anno 1883 hanno decorrenza dal 1º gennaio 1883; bisogna prendere la decorrenza media, oppure calcolare per ogni pensione la decorrenza per mesi e per giorni. È vero che una parte delle pensioni liquidate nel 1882 fanno anche carico al 1883 ma è vero altresì che la decorrenza di molte delle pensioni liquidate nel 1883 è posteriore al primo di gennaio. E io non temo di affermare, che calcolato il carico effettivo della spesa che ricade sul bilancio del 1883, per effetto delle liquidazioni fatte dalla Corte dei conti, nello stesso anno, questo carico non ascende forse al di là di 3,270,000 lire, presentando probabilmente un eccesso di 100,000 lire.

Io ho dichiarato anche nelle sedute precedenti alla Camera, di avere fiducia, che questo eccesso anche minimo di 100,000 lire non vi sarà nell'anno 1884; imperocchè, e la Corte dei conti, e la ragioneria del Ministero delle finanze adopereranno con un rigore molto maggiore, e con maggiore severità di controllo, affinché non si dia corso a collocamenti a riposo di autorità quando effettivamente non vi sia la sufficienza del fondo.

Sicchè, la prossimità della discussione della legge generale, la fiducia che tutti dobbiamo avere che in questo frattempo non si oltrepassi, con troppo numerose giubilazioni, il fondo assegnato al Ministero della guerra, tutto ciò ci deve confortare, e non farci temere alcun aggravio, ed, in ogni caso, un aggravio ragguardevole al fondo delle pensioni.

Dopo di ciò, senza punto contestare i criteri finanziari dell'onorevole Plebano, che io accetto completamente, credo che, nel caso attuale il fare andare questa legge in vigore anche prima che venga la legge generale, la quale però deve essere discussa il più presto che sia possibile, non produca gli inconvenienti da lui segnalati. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ferrero, ministro della guerra. Gli oratori, che hanno sostenuto l'articolo 12 del progetto della Commissione, non hanno considerato la questione che dal lato finanziario. Ma io devo osservare che questa legge ha bensì per iscopo di migliorare la condizione degli ufficiali collocati a riposo, ma ha essenzialmente lo scopo di rinvigorire i quadri (*Bene!*) coll'imprimere in essi quella rotazione costante, mercè cui soltanto si perverrà a depurarli degli elementi scadenti. (*Benissimo! Bravo!*)

Bisogna persuadersi che questo non si può ottenere, se non diminuendo la differenza di trattamento esistente ora tra la posizione di attività e quella di riposo. Senza di che, cosa succede? Che si manifesta una riluttanza generale ad accettare la posizione di riposo, e vanno così accumulandosi gli elementi scadenti. Tanto più che la legge era stata preannunziata; poichè fin da quando si aumentarono gli stipendi implicitamente, questa legge era, per così dire, decisa; essa è una conseguenza immediata di quella legge, e della necessità di mantenere una proporzionalità tra la pensione e la posizione di attività.

Dunque, col rimandare ad altra epoca l'effetto di questa legge, ne avverrà che andranno sempre più accumulandosi questi elementi scadenti

Col rimandare l'attuazione di questa legge all'epoca in cui sarà approvata la legge generale, come propone la Commissione, succederà che tutto di un tratto si farà un vuoto immenso, per colmare il quale non basteranno i mezzi di reclutamento ordinari e si dovrà ricorrere all'espediente di abbassare le condizioni di ammissione. È questo un male minore che si sceglie per evitare il male maggiore della mancanza, della deficienza nei quadri. E questo ripara, sì, momentaneamente alla lacuna, ma influisce pur anche in avvenire sulla buona composizione dei quadri; questione gravissima questa di cui molto dobbiamo preoccuparci. Può avvenire il caso anche di una improvvisa mobilitazione dell'esercito, ed allora questi vecchi ufficiali, malgrado ogni migliore volontà, non tarderanno a doversi allontanar dalle file, e lasceranno così un vuoto che non potrà riempirsi che con elementi inesperti.

Quindi, sotto qualunque aspetto si consideri la cosa, il ritardo di questa legge già tanto annunciata non può ammettersi, perchè riescirebbe esiziale alla composizione dei quadri. Di più vi sono altre considerazioni d'ordine morale, come quella che non è giusta la differenza di trattamento tra funzionarii civili e funzionarii militari, esistita per tanti anni, mentre sono tutti ugualmente impiegati dello Stato.

È strano poi il voler rimandare questa legge ad altra epoca, mentre essa non mira che a questa parificazione dei funzionarii militari ai civili, senza punto toccare principii o modificare la giurisprudenza generale delle pensioni, con che appunto si vollero evitare le lunghe discussioni e le discordanze di pareri che avessero potuto far pericolare la legge.

Il concetto quindi che informa la legge stessa è quello di assicurarne il pronto e favorevole esito; se questo non si conseguisse, quel concetto verrebbe a mancare. Io prego perciò la Commissione di recedere dal suo proposito e di voler consentire, come di questo prego anche la Camera, che la legge venga attuata col primo luglio 1884 secondo la proposta ministeriale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

Ricotti. Io intendeva di difendere l'onorevole Simonelli contro alcune cose dette dall'onorevole Plebano. Egli ha messo in dubbio che l'assegno fatto alla Cassa pensioni sia sufficiente; io ripeto quanto fu già accennato dall'onorevole Simonelli e cioè che i 23 milioni di rendita netta assegnati dalla legge 1881 alla Cassa pensioni per la liquidazione di tutte le pensioni vecchie, sono più che sufficienti

per soddisfare a questo obbligo imposto alla Cassa militare, purchè il valore della nostra rendita 5 per cento non discenda al disotto del 90; e siccome la probabilità è favorevole ad un valore della rendita superiore al 95, così possiamo oggi ritenere che a liquidazione finale delle pensioni vecchie, la Cassa potrà avere un utile di qualche diecina di milioni.

Ben diversa è la condizione della Cassa per ciò che riguarda la liquidazione delle pensioni nuove per le quali essa riceve un assegno dal Tesoro di 18 milioni annui.

Nel disegno di legge del 1881 il ministro del tesoro aveva proposto di assegnare alla Cassa, per il servizio delle nuove pensioni, 18 milioni e qualche centinaio di mila lire, avendo calcolato che con tale assegno la Cassa avrebbe potuto provvedere a questo servizio per una quindicina d'anni, e per quell'epoca si sarebbe dovuto regolarizzare in modo definitivo il servizio delle pensioni mediante una nuova legge da presentarsi al Parlamento, a tempo opportuno. La Commissione ed il suo relatore l'onorevole Simonelli, non furono persuasi interamente da questi calcoli del Ministero, e per togliere ogni apparenza di corrispondenza esatta fra l'assegno annuo fissato provvisoriamente alla Cassa, ed il numero d'anni nei quali doveva provvedere alle nuove pensioni, ridusse a 18 milioni tondi questo assegno, e prescrisse al Governo di presentare la nuova legge che doveva sistemare definitivamente il servizio delle pensioni, entro un termine molto breve, se non erro, entro uno o due anni. Nella discussione di questa legge del 1881 nessuno, ch'io sappia, ha sostenuto che coi 18 milioni di assegno all'anno si potesse provvedere per sempre al servizio delle pensioni nuove; la sola differenza fra i diversi oratori che presero parte a questa discussione, fu un apprezzamento sul tempo che la Cassa avrebbe potuto fare il servizio delle nuove pensioni; il ministro propendeva per 15 anni, l'onorevole Simonelli credo si limitasse a 10 o 12 anni, io lo stimava a 8 o 10.

Invero per fatti nuovi accaduti dopo l'approvazione della legge 1881 pare oggi assicurato che questo servizio, coll'assegno dei 18 milioni, non potrà protrarsi oltre il 1887 o 1889.

Questo servizio delle pensioni nuove sin dal 1881 era da tutti previsto che non avrebbe potuto durare indefinitamente coll'assegno di 18 milioni e si doveva provvedere con nuova legge e nuovi assegni, non vi era differenza se non nel limite di tempo per il quale si poteva indugiare a provvedere.

La legge speciale che stiamo per votare, e con

la quale si stabilisce il giorno che dovrà andare in esecuzione, non può in nessun modo riguardare il servizio fatto dalla Cassa per le pensioni vecchie, il quale servizio pare del tutto assicurato coi mezzi di cui dispone la Cassa medesima; riguarda invece esclusivamente il servizio delle pensioni nuove il quale è in condizioni affatto precarie, e che richiede un provvedimento di legge per la sua sistemazione, provvedimento che non potrebbe esser differito a molti anni di distanza senza gravi inconvenienti finanziari per lo Stato.

In questi pochi anni, che non possono certamente essere più di due o tre, la nuova legge delle pensioni militari che stiamo discutendo, aggraverebbe di forse 150 mila lire annue la Cassa pensioni, se non si verificasse la dichiarazione del ministro delle finanze il quale assicurò che malgrado l'aumento accordato da questa legge alle pensioni militari che saranno liquidate dopo il 1° luglio corrente anno, non si verrà a superare in complesso i 3,170,000 fissati complessivamente dalla legge 1880 per nuove pensioni in ogni anno. Ma dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro del Tesoro, non abbiamo neppure a tenere a questo piccolo aumento, il quale in ogni caso sarebbe abbondantemente compensato da diminuzioni che questa stessa legge porterebbe nel bilancio della guerra. Anzi se vi fosse ancora qualche dubbio sull'effetto pernicioso di questa nuova legge per ciò che riguarda la condizione della Cassa pensioni, e per tranquillizzare interamente su questo punto l'onorevole Plebano, pur di ottenere che la nuova legge vada immediatamente in vigore, proporrei al ministro della guerra di rinunciare sul capitolo « *Indennità agli ufficiali in posizione ausiliaria*, del bilancio 1884-85, a lire 150,000 passandole a favore della Cassa pensioni perchè questa non avesse proprio nessun carico per fatto della nuova legge.

Ma dopo la dichiarazione fatta dal ministro della guerra e da quello del tesoro a me pare si possa senza nessun pericolo di aggravare le condizioni finanziarie dello Stato, approvare senz'altro, la proposta del Ministero, quella cioè di applicare la nuova legge a cominciare dal 1° luglio 1884.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(La chiusura è ammessa.)

Picardi. (*Presidente della Commissione*) Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Presidente. La discussione è chiusa, onorevole Picardi.

Picardi. Ma devo fare delle dichiarazioni a nome della Commissione. (*Nuovi rumori*)

Presidente. La Commissione non ha diritto di parlare quando la discussione è stata chiusa; questo diritto non appartiene che ai ministri.

Picardi. (*Presidente della Commissione*) Ma io credo che la Commissione debba manifestare la sua opinione. (*Rumori vivissimi*)

Presidente. Anzitutto osservo che la Commissione ha già espresso tre volte la sua opinione su questo articolo: ma quand'anche non lo avesse fatto, io ripeto che il regolamento non le dà alcun diritto di parlare dopo che la Camera ha senza riserva deliberato di chiudere la discussione. (*Bene!*)

Dunque pongo a partito l'articolo 12 come fu proposto dal ministro della guerra:

“ La presente legge andrà in vigore col primo luglio 1884. „

(È approvato.)

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una seduta pomeridiana.

Corvetto, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa, onorevole Corvetto?

Corvetto, relatore. Per rettificare un errore occorso.

Presidente. Ella si riferisce all'articolo nel quale doveva sostituirsi la parola *esercito* alla parola *armata*; ebbene, quell'errore è già stato corretto, e sono anche state coordinate le diverse disposizioni.

Luciani. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa intende parlare?

Luciani. Vorrei sapere se nel quarto capoverso dell'articolo primo sono state sostituite alle parole: “ Le campagne 1848-49 „ le altre “ Le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e quelle di Crimea? „

Presidente. Ripeto, che le disposizioni sono già state coordinate e che gli errori di stampa sono stati corretti di mano in mano che la discussione procedeva. Così si è fatta anche la sostituzione indicata dall'onorevole Luciani.

Si annunzia una domanda d'interrogazione.

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione:

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore-

vole ministro dei lavori pubblici intorno agli studi ed ai progetti d'arte compilati per la costruzione delle linee ferroviarie di terza categoria da Sulmona ad Isernia.

“ Melchiorre e Baiocco. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler comunicare questa interrogazione al ministro dei lavori pubblici.

Depretis, presidente del Consiglio. Ne darò avviso al ministro dei lavori pubblici.

Discussione del disegno di legge per l'aggregazione del comune di Brugherio al 2° mandamento di Monza.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggregazione del comune di Brugherio al 2° mandamento di Monza.

Onorevole presidente del Consiglio, può Ella rappresentare il ministro guardasigilli nella discussione di questo disegno di legge?

Depretis, presidente del Consiglio. Non ho alcuna difficoltà a rappresentare il ministro guardasigilli.

Presidente. Do lettura del disegno di legge:

“ Articolo unico. A datare dal 1° gennaio 1885 l'intero comune di Brugherio farà parte del mandamento II di Monza. ”

La discussione generale è aperta. (*Pausa*)

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa.*)

Se nessuno chiede di parlare sull'articolo unico lo pongo a partito.

(*È approvato.*)

Anche questo disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto in una delle prossime sedute pomeridiane.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle pensioni della regia marina.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari della regia marina.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ungaro, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n° 101-A.)

Presidente. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Odoardo Lucchini.

(*Non è presente.*)

Non essendo presente, perde la sua volta; ha quindi facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. Tengo a dichiarare alla Camera, che, dopo le varianti recate alla legge sulle pensioni dell'esercito, la Commissione, d'accordo col ministro ha introdotte quelle stesse modificazioni nel testo di questo disegno di legge che ha consegnato alla Presidenza; nel quale ha pure corretto un errore tipografico incorso nella tabella annessa alla relazione della Commissione.

La tabella che è unita a questo disegno di legge è identica a quella che si trova nella legge del 1865; sonochè i termini di tempo per ottenere sia il massimo sia il minimo della pensione furono, come per i militari di truppa del regio esercito, ribassati di 5 anni, e furono accresciuti di lire 15 il massimo per i marinai, e di lire 5 quello per i mozzi per eguagliare meglio la gradazione delle pensioni.

Ed ora debbo rilevare una osservazione dell'onorevole Simonelli, la quale si può riferire anche a questo disegno di legge, perchè la Commissione lo esaminò contemporaneamente a quello relativo alle pensioni per l'esercito.

L'onorevole Simonelli disse che la Commissione che onorò me del mandato di relatore, sia per la legge generale delle pensioni degli impiegati civili e dei militari, sia per le due leggi modificanti quelle delle pensioni dell'esercito e dell'armata, aveva presa la determinazione di presentare le tre relazioni contemporaneamente. Io non vorrei che la Camera restasse sotto l'impressione, che io non avessi obbedito alle deliberazioni della Commissione. Io ho presentate le relazioni sul disegno di legge concernente le pensioni per l'esercito e per la regia marina il 22 febbraio e il 29 venne presentata quella per la legge generale.

Ora, se quest'ultima non è ancora stata distribuita alla Camera la colpa non ne va ai relatori, i quali lavorarono quanto più poterono, e in particolare l'onorevole Buttini. Da qualche tempo la tipografia della Camera, per soverchio lavoro accumulato tutto in una volta in essa, non può più soddisfare con quella diligenza e sollecitudine richiesta, ai lavori parlamentari. È bene che la Camera conosca la verità; che le cose siano chiarite; ed io debbo dichiarare che già da molti giorni ho presentato un'altra relazione e solo stamattina ho potuto avere una parte delle bozze.

Presidente. La Presidenza terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Corvetto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Capo. Se l'onorevole relatore della Commissione non avesse già annunciato alla Camera che su questa legge alcune modificazioni da me chieste, e che io credo importanti, si sono già concordate fra la Commissione ed il Ministero, io avrei dovuto fare un lungo discorso per provare che se da una parte, col disegno di legge che abbiamo votato si miglioravano le condizioni dei sott'ufficiali dell'esercito, evidentemente col progetto presentato dall'ex-ministro della marina si peggioravano quella dei sott'ufficiali della regia marina. Ma fortunatamente l'onorevole ministro attuale della marina essendosi accorto della contraddizione, si affrettò a modificare la tabella unita a questo disegno di legge. Dopo di ciò, e dopo che sia il ministro che le Commissioni hanno accettato un emendamento che io ebbi a proporre, io posso risparmiarmi il lungo discorso e limitarmi a poche osservazioni. (*Bene!*)

Crede l'onorevole ministro della marina di aggiungere al 1° articolo del presente disegno di legge il richiamo dell'articolo 16 della legge 14 aprile 1865 così come abbiamo fatto per l'esercito di terra? Crede di aggiungere i due emendamenti votati che riguardano le campagne del 1848 e del 1849? Crede di aggiungere l'ultimo alinea dell'articolo votato, cioè "gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'articolo 24 della legge 27 giugno 1850"? Io credo che tutte queste modificazioni che noi abbiamo introdotte nella legge per l'esercito dobbiamo introdurre egualmente nella legge che ora imprendiamo a discutere; altrimenti succederà che, se noi non metteremo in relazione l'una legge con l'altra, probabilmente noi ci troveremo ad aver fatto per la marina cosa diversa da quel che abbiamo fatto per l'esercito.

Corvetto, relatore. È già fatto.

Capo. Sento che il relatore dichiara di averlo già fatto, e me ne compiaccio non potendomi aspettare meno dalla solerzia dell'egregio relatore, e perciò passo oltre.

Io mi era permesso di domandare al ministro della marina, e il ministro aveva consentito, che fosse lasciato in facoltà dei militari di bassa forza di optare per la legge civile nella liquidazione della loro pensione.

Ed io credo che l'onorevole ministro della marina fosse venuto nella determinazione di accettare questo emendamento, perchè evidentemente c'è una sproporzione tra gli assegni dei sott'ufficiali della marina e quelli dei sott'ufficiali dell'esercito; sproporzione che può cessare solo

quando al sott'ufficiale di marina si lasci il diritto di optare per la liquidazione a norma della legge sulle pensioni per gli impiegati civili; giacchè per tal modo essi possono computare nella pensione certi assegni fissi, i quali sono fissi appunto perchè le leggi anteriori del 1851 e del 1865 così li hanno qualificati.

Ora invece io so che la Commissione, pure accettando questa proposta, l'ha aggiunta invece che all'articolo primo, come io chiedevo, come emendamento all'articolo 4°; e per tal modo le ha limitate esclusivamente ai macchinisti di prima e di seconda classe ed ai nocchieri di prima classe.

Ora io domando: perchè fate voi questa disparità di trattamento ai militari di bassa forza? Una volta che voi riconoscete in questa classe di sott'ufficiali il diritto di potersi far liquidare la pensione a norma della legge 14 aprile 1864, dovete accordarlo a tutti e non soltanto ad alcune classi dei sott'ufficiali.

Perchè volete accordare questo diritto al nocchiero di prima classe e non a quello di terza classe? Perchè il macchinista di seconda classe potrà domandarlo, e il macchinista di terza classe no?

E badi l'onorevole Commissione che nell'armata v'ha una classe di sott'ufficiali, i quali, a differenza dei sott'ufficiali dell'esercito, non possono oltrepassare il grado di sergente: i maestri calafati, per esempio, non possono andare oltre il grado di sergente. Ora, perchè volete impedire a questi disgraziati, per i quali il grado di sergente equivale al bastone di maresciallo, di liquidare coi sessenni e cogli assegni fissi la loro pensione, a norma della legge del 1864?

Io credo che la Commissione introducendo questa limitazione nella proposta del Ministero, non si sia equanimente comportata verso questi egregi sott'ufficiali della marina.

Aggiungerò di più: dalla tabella per la marina sono scomparsi i furieri maggiori, i quali sono parificati ai marescialli d'alloggio, e per essi la pensione è stata stabilita nel *minimum* di 730 lire, e nel *maximum* di 1000. Ora, se sono spariti dalla tabella, evidentemente non li potete far ricomparire nella limitazione da voi proposta nel terzo comma dell'articolo 4.

E se nell'articolo 4 voi non date a questi nocchieri di terza classe il diritto di poter liquidare la loro pensione con l'aumento di due quinti dopo sei anni di grado, voi renderete più evidente la sproporzione che l'altro giorno vi è stata segnalata dall'onorevole Ricotti tra il fuere maggiore e il fuere; perchè, per esempio, voi nella

tabella per l'esercito avete dato al furiere maggiore lire 550, mentrè nella tabella per la marineria questo grado è sparito, essendo stato pareggiato ai nocchieri di prima, seconda e terza classe ed altri militari pareggiati.

Dimodochè i furieri maggiori, che prima erano nella legge organica, ora non vi sono più; i nocchieri di seconda classe, i capi timonieri, i capi cannonieri, i capi torpedinieri e così via via, ora non vi sono più, perchè voi avete detto: i nocchieri di prima, seconda e terza classe, ed altri militari pareggiati a quel grado, piglieranno 730 lire.

Ora, anche per questa ragione io credo che, quando voi emendate l'articolo 4, lo dovete porre in armonia della tabella che ci proponete di votare, e dovete dire: i nocchieri di prima, seconda e terza classe, ed i militari ad essi pareggiati dopo 6 anni di grado avranno il diritto di avere i due quinti, come l'hanno i marescialli d'alloggio dell'esercito; altrimenti voi, mentre nella tabella avete soppresso il grado di furiere maggiore, nell'emendamento alla legge lo venite a far rivivere, creando un grande sproporzione.

A proposito di questa facoltà che si vuol dare a questi sott'ufficiali di poter liquidare la loro pensione colla legge civile, è necessario che c'intendiamo, e che l'onorevole ministro come la Commissione dicano nettamente alla Camera la loro opinione sopra una questione che potrà sorgere.

A questi sott'ufficiali quando si tratta di liquidare oggi la pensione, a mente della legge del 1865, la Corte dei conti non ha mai fatto difficoltà di liquidarla computando nella pensione gli assegni viveri.

Corvetto, relatore. No, mai.

Capo. Ed è appunto perchè, onorevole relatore, io aveva avuto questa risposta negativa dall'onorevole ministro della marineria, (non da lei, perchè non gliel'avevo domandata) io mi sono permesso di portare la questione alla Camera. L'onorevole relatore sa che io mi sono permesso di occuparmi di questa legge per una quantità di giorni, e senza venire qui a fare dei lunghi discorsi, credo di avere ottenuto più senza parlare di quello che avrei potuto ottenere parlando per tre giorni di seguito.

Per tornare all'argomento, io credo che l'assegno viveri sia stato sempre ritenuto una competenza...

Corvetto, relatore. Non c'è la ritenuta.

Capo. Onorevole Corvetto, se Ella vorrà avere la pazienza di guardare un poco la legge sulla marina del 1851, troverà che l'articolo 11 nettamente definisce la questione; anzi affermo che

non si possa neppure fare questione dopo avere letto l'articolo 11 il quale dice nel suo secondo comma: " Similmente sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura od in danaro stabiliti dai regolamenti pei bassi ufficiali, marinai, cannonieri e soldati; per gli ufficiali addetti agli stati maggiori dei porti, nonchè per gli aiutanti, le indennità di alloggio. „ Dimodochè, fino a quando voi non avrete abolito, o non mi avrete trovata una legge, che abbia abolito l'articolo 11 di quella del 1851, evidentemente non potete venire ad affermare così recisamente che gli assegni viveri non sono compresi nella liquidazione della pensione. Tanto più che io potrei invocare la testimonianza di quelli che sono competenti in cose di marineria, perchè io non lo sono meno, e provare se, fino ad oggi, questa competenza viveri, nel liquidare le pensioni, non sia stata sempre calcolata.

Anzi potrei persino citare il nome degli individui che, dopo Lissa, sono stati collocati in pensione, e per i quali la Corte dei conti non ha fatta alcuna difficoltà a liquidare la loro pensione, includendo nel computo gli assegni in natura.

Io non domando e non posso qui domandare la risoluzione di una questione che non esiste; vi domando soltanto la esecuzione della legge del 1851. Che se poi questa legge non la volete più, allora aggiungete un articolo in questa per abrogare l'articolo 11 della legge 1851, e vedremo se la Camera lo voterà. Io intanto vi dichiaro che voterei contro assolutamente.

Ed ora esaminiamo anche la legge del 1865, che non ha assolutamente modificata quella del 1851.

Corvetto, relatore. Anzi completamente.

Capo. Vediamo un po', onorevole relatore: le biblioteche sono appunto utili per andare a riscontrare tutte le leggi ed i regolamenti; dappoi, di leggi sulla marineria e sull'esercito, in Italia ne abbiamo fatte tante, che è impossibile, almeno a me, tenerle tutte a mente.

La tabella dunque della legge del 1865 non è forse uguale alla tabella del 1851? C'è in quella legge un articolo che modifichi l'articolo 11 della legge del 1851? No; anzi una modificazione alla legge del 1851 c'è, ed è la soppressione dell'aumento del *quinto* che dalla legge del 1851 era stabilito per i vice-ammiragli; e questa modificazione unica è un'argomentazione a mio favore.

Imperocchè, quando nella legge del 1865 si fosse voluto diminuire un assegno, un'indennità, e stabilire che quest'assegno o questa indennità non dovesse esser tenuta in conto per la liquidazione

della pensione, si sarebbe dovuto dire. E se non si è detto che gli assegni viveri, gli assegni in natura non dovessero essere più calcolati nella liquidazione della pensione per i sott'ufficiali, vuol dire che i legislatori non lo hanno voluto; se lo avessero voluto, come fecero poi vice-ammiragli, lo avrebbero detto chiaramente. Ecco perchè, consultata anche la legge del 1865, io ne traggio un'argomentazione a favore della tesi che sostengo, anzichè una argomentazione contraria, come qualcuno de' miei colleghi credeva che ne sarebbe venuta fuori. Ma io poi credo che la questione della liquidazione delle pensioni sia tale che meriti d'esser considerata sotto un altro punto di vista. Se l'impiegato civile liquida la sua pensione su quello che lo Stato gli paga, questi sott'ufficiali devono o non devono liquidare la loro pensione su quello che ricevono dallo Stato? Ora, se l'ufficiale d'alloggio di marineria, per esempio, prende di paga lire 1116, e poi un assegno vivere continuato e permanente di lire 360, vuol dire che egli non riceve dallo Stato sole 1116 lire, ma bensì 1476; e se a queste aggiungete lire 360 di sessennio, avrete un totale di paga per lire 1836.

Ed è giusto, quando voi fate una legge sulle pensioni per migliorare la condizione degli ufficiali e sott'ufficiali, che veniate poi nella liquidazione della pensione a diminuire la paga che questi militari hanno dallo Stato? (*Interruzioni*)

Presidente. Onorevole Capo, non faccia conversazione.

Capo. Se m'interrompono...

Presidente. Io non ho udito...

Capo. Eh! lo so che Ella non ha udito, altrimenti avrebbe richiamato all'ordine gli interruttori.

Per concludere, io credo che, tenuto conto tanto della legge del 1851 quanto di quella del 1865, nè la Commissione, nè il Ministero abbiano il diritto di dichiarare che quando si tratta di liquidare la pensione a questi sott'ufficiali, la si debba liquidare in base alla nuova legge, sottraendo a questi disgraziati l'assegno viveri che pure è un assegno previsto dalla legge (articolo 11) del 1851.

È perciò che io limito le mie preghiere alla Commissione e al ministro a due sole: la prima, che l'onorevole ministro voglia insistere perchè resti nell'articolo primo l'aggiunta, che sarà fatta facoltà a tutti i sott'ufficiali di poter liquidare la loro pensione in base alla legge che concerne la liquidazione della pensione degli impiegati civili, e non voglia limitare questa facoltà soltanto ai

macchinisti di prima e seconda classe e ai nocchieri di prima classe. La seconda preghiera è che voglia opporsi ad ogni modificazione dell'articolo 11 della legge del 1851, per quanto si riferisce agli assegni in natura i quali, fino a questo momento, sono stati sempre ritenuti dover far parte della liquidazione della pensione di questi sott'ufficiali. Detto questo nella discussione generale, io spero di potermi astenermi dall'interloquire nella discussione degli articoli.

Una ultima osservazione.

L'onorevole Della Rocca, l'altro giorno, ha sollevato, a proposito della legge sulle pensioni dei militari, la questione degli operai. L'onorevole Ricotti, immediatamente, surse a combatterla e fece avvertita la Camera che non bisognava, a nessun costo...

Della Rocca. Chiedo di parlare.

Capo. ...applicare i vantaggi di queste due leggi agli operai.

L'onorevole Ricotti disse che se per i militari il limite di età segnato era una necessità per farli andare in pensione, perchè era impossibile che potessero resistere oltre quel limite stabilito, per gli operai, non c'era eguale necessità; anzi, c'era una ragione per non ammetterlo, poichè, una volta arrivati all'età in cui presumibilmente avrebbero acquistato diritto a pensione, gli operai erano proprio allora nella loro vigoria maggiore, e quindi potevano rendere maggiori servizi allo Stato.

Questo, debbo confessarlo, è un ragionamento dinanzi al quale io, per primo, bisogna che mi inchini. Però, se io da una parte credo che l'onorevole Ricotti abbia ragione nel non domandare, o nell'impedire che il beneficio di questa legge si estenda anche agli operai, dall'altra parte credo si unirà a noi certissimamente per far sì che cessi una certa sproporzione la quale si andrà a verificare colla legge che stiamo discutendo.

Gli operai, i capi mastri, sono parificati ai forieri maggiori: ora, se noi ai furieri maggiori oggi facciamo questa posizione, se cioè, invece di dar loro 550 lire di minimo di pensione, ne diamo 730, evidentemente vuol dire che a quegli operai i quali, parificati ai furieri maggiori, avevano 500 lire solamente di pensione, dovremo dare da oggi in poi, 730 lire.

Perocchè, onorevole ministro, nella legge del 1882 si dice: "per la detta applicazione sono assimilati ai forieri maggiori tutti gli operai o lavoratori retribuiti con mercede giornaliera di lire 4 e più, ai sergenti, ecc., ecc."

Ora, agli operai assimilati ai furieri maggiori si dava una pensione minima di 500 lire, mas-

sima di 725. Colla tabella che votiamo adesso i forieri maggiori avranno 730 lire di minimo; ed è quindi giusto che anche a questi operai, assimilati ai furieri maggiori, sia concesso lo stesso *minimum*.

Io tengo a richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del relatore su questa sproporzione, che mi pare verrebbe come conseguenza della legge che stiamo discutendo.

Se questa sproporzione non c'è, allora io non insisto; ma se questa sproporzione c'è, io pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di voler fare una dichiarazione dalla quale risulti che saranno questi operai messi nella stessa condizione in cui si trovano i furieri maggiori per la liquidazione delle pensioni.

Ho finito, e spero che, in vista della brevità del mio discorso, la Camera vorrà fare buon viso alle modificazioni concretate coll'onorevole ministro e con l'egregio relatore. (*Benissimo!*)

Presidente. Onorevole presidente della Commissione, credo che la Commissione acconsentirà che, a rendere perfettamente uniforme l'andamento delle disposizioni di questa legge, si unisca agli articoli della legge 14 aprile 1864, richiamati nell'articolo primo, anche l'articolo 16.

Picardi. (*Presidente della Commissione*). La Commissione acconsente. Essa si riservava di fare questa dichiarazione quando si fosse alla discussione degli articoli, perchè ora siamo alla discussione generale.

Della Rocca. Ho ben poco da aggiungere dopo quello che ha detto l'onorevole preopinante alle cui considerazioni e proposte mi associo. Solamente mi occorre rilevare taluni riflessi intorno alla questione degli operai, della quale già discorsi nella precedente tornata.

L'altro giorno, in occasione della discussione della legge delle pensioni militari, sorse di strarfo la questione se quell'omeopatico miglioramento fosse applicabile eziandio agli operai della guerra e della regia marina.

L'onorevole Ricotti, che promosse questo dubbio, addusse delle ragioni per l'esclusione di questi operai, ragioni che a me non parvero convincenti. Io invece era, e sono persuaso che questa legge di miglioramento delle pensioni sarebbe stata applicabile anche agli operai; a me non pareva dubbia la cosa, imperocchè se le leggi in esame, quella della guerra e quella della marina, si estendono nelle rispettive tabelle alla bassa forza, se gli operai sono assimilati alla bassa forza, per me tornava evidente, irrecusabile la conseguenza che questo miglioramento si estendesse, *de jure*, an-

che agli operai dell'un ramo e dell'altro. Se non che fu citato come argomento in contrario che quest'assimilazione era quasi nella mia fantasia, e si disse: dov'è la legge che mette in campo questo concetto dell'assimilazione? Ora, se in quanto all'esercito non vi è una legge esplicita in proposito, in quanto alla regia marina la legge vi è, ed è troppo chiara perchè se ne possa far discussione.

La legge 1 luglio 1882 consacra proprio il concetto dell'assimilazione al primo articolo:

« Agli operai permanenti e lavoratori avventizii della regia marina è concesso il diritto alla giubilazione applicando ad essi le norme sancite per la bassa forza dalla legge sulle pensioni per la regia marina, del 20 luglio 1851. Per la detta applicazione sono assimilati a furieri maggiori tutti gli operai ed i lavoratori, ecc., ecc. »

Dunque il principio dell'assimilazione è contenuto in questa legge che riguarda gli operai della regia marina; onde è che se sussiste l'assimilazione, mi sembra che vi debba essere anche l'applicazione del miglioramento agli operai di cui si tratta.

D'altronde io lascio considerare alla Camera come questi operai della regia marina non rendono un servizio meno importante e meno oneroso, e meno grave allo Stato di quello che rendono i militari di bassa forza.

E l'onorevole Brin che siede con tanto decoro e con tanto lustro sulle cose della marina, egli che è un'illustrazione dei costruttori, certamente non potrà mettere in dubbio che l'opera di questi modesti lavoratori, i quali coi loro sudori, colle loro fatiche concorrono a quelle costruzioni che procacciarono meritamente tanto onore all'attuale ministro della marina, non sia men proficua dell'opera di altri; non potrà negare che questi operai non sono meno degni della considerazione dello Stato di quello che siano i nocchieri, furieri-maggiori e i sergenti, i quali costituiscono i graduati della bassa forza nell'esercito e nella marina.

E per vero gli operai in parola rendono servizi non meno importanti e non meno pericolosi; eglino vanno incontro a rischi, e l'onorevole ministro non deve ignorarlo.

Per l'esercizio del loro mestiere questi infaticabili lavoratori spesse volte furono soggetti a disgrazie, e sventure che si deplorarono, non di rado.

Laonde non vi è, non può esservi alcuna ragione perchè gli uni debbano essere contemplati,

e gli altri debbano essere esclusi da questo lieve beneficio che si concede.

Masi dice, come contrario riflesso: che per la bassa forza occorra maggior vigore e forza, e che dopo 20 anni di servizio si è logoro ed esaurito; mentre gli operai di marina a 38 a 40 anni sono nella pienezza del loro vigore. Io però mi permetto di osservare che quelli della bassa forza dell'esercito a 37 anni o 38, adusati come sono alla vita militare, di vigoria non mancano. Quindi bisognava opporsi a questo limite di età, a questo limite di tempo anche per la bassa forza, bisognava allora osservare che era troppo presto il dare il diritto di collocamento a riposo dopo 20 anni di servizio, ed a 37 o 38 anni di età. Ma queste osservazioni non si sono fatte allora, e si è lasciato passare quel concetto, e perchè ora si vuol trarre da ciò un argomento contrario riguardo agli operai della marina?

Io, a tempo debito, feci osservare alla Commissione ed alla Camera, come quella determinazione di età era troppo larga, e poteva dar luogo a molta estensione di domande a collocamento.

Specialmente in quanto ai capitani feci qualche rilievo contrario; ma tutti mi furono addosso, niuno mi secondò; e si disse che quella tabella era regolare, era giusta. Ora quel che è stato giusto per coloro, potrebbe essere ingiusto per gli operai di marina?

Io prego l'onorevole ministro della marineria a riflettere, come questo argomento contrario non possa avere nella sua coscienza e nel suo animo un valore qualunque. Ma, si soggiunge: in tal modo, aggraveremo il bilancio di molte pensioni. Questo è un pericolo immaginario; perchè credete voi, onorevole ministro, che collocherete a riposo questi operai dopo 20 anni di servizio?

Io non penso che lo farete; non avreste nessuna ragione di farlo. Nell'esercito ci può essere il momento delle grandi esigenze del pubblico servizio, che qualche volta copre il pretesto di far fare delle rapide carriere, di fare posti vuoti, perchè gli altri si avanzino; ma in questo povero personale degli operai di marina, non ci sarebbe motivo nel ministro, di fare sciupo di collocamento a riposo.

Lo domanderanno essi? Non lo temo; perchè il collocamento a riposo importerebbe per essi, che da 3 o 4 lire che percepiscono, si debbano adattare ad una o due lire al giorno. Sono padri di famiglia, hanno bisogno dei mezzi di vita, non posso supporre quindi che domanderanno con tanta facilità di essere collocati a riposo. Sicchè neanche questa possibilità dell'aumento soverchio delle pensioni a carico dello Stato, è un motivo

valevole a combattere questo mio divisamento, al quale si associa anche il mio amico e collega, l'onorevole Placido. Io oso dunque sperare che tanto l'onorevole ministro che la Commissione vorranno dichiarare, che l'articolo 1° di questa legge s'intende esteso anche agli operai di marina; ed in linea subordinata, qualora si trovasse una assoluta difficoltà a fare l'estensione anche per l'età, mi limito a chiedere che, almeno, sia applicata tal disposizione per la tabella delle pensioni, cioè per l'ammontare di esse; imperocchè, a questo riguardo non troverei giustificata in alcuna maniera l'opinione contraria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. L'onorevole Capo ha detto d'aver ottenuto una vittoria molto più efficace non parlando che parlando; e infatti il provvedimento che favorisce i nocchieri di prima classe e gli altri pareggiati, è dovuto appunto alla proposta dell'onorevole Capo. Ora egli vorrebbe che l'aggiunta oggi proposta dall'onorevole ministro, invece di essere fatta all'articolo 4° fosse portata all'articolo 1°; ed ha basato tutto il suo ragionamento su questo, che gli assegni fissi debbono essere, come già furono, computati nelle liquidazioni delle pensioni. Ora, mi preme di far notare all'onorevole Capo che mai gli assegni furono computati nelle pensioni della truppa di marineria; perchè, sia la legge del 1851, sia la legge del 1865, hanno una tabella fissa in base a cui tali pensioni si liquidano e non in proporzione degli assegni o stipendi come si fa per gli impiegati civili. Del resto, anche indipendentemente da questo, la Commissione dovrebbe escludere la proposta dell'onorevole Capo in modo assoluto, quando per avventura l'onorevole ministro volesse che oltre agli stipendi si dovessero computare anche gli assegni ai quali accennò l'onorevole Capo, perchè questo fatto porterebbe grandi anomalie: ad esempio, che i sott'ufficiali avrebbero liquidata la pensione molto più vantaggiosamente degli ufficiali.

L'onorevole Capo notò come, nella tabella che si sta per votare, manchi un grado corrispondente a furiere maggiore. È verissimo. I nocchieri di 3ª classe e gli altri sott'ufficiali che sono come essi pareggiati ai furieri maggiori, furono trasportati nella prima categoria coi nocchieri di 1ª e di 2ª classe, e quindi con un vantaggio di lire 180 nel minimo e nel massimo della pensione. E di questo non si lagneranno sicuramente!

Noi abbiamo trasportato i nocchieri di 3ª classe dalla seconda alla prima categoria, ma non po-

tremmo proporre alla Camera di fare ascendere di un grado anche tutte le altre categorie. A questo la Commissione unanimemente si è opposta.

In quanto agli operai, io non ho altro da fare che una dichiarazione a nome della Commissione. In questa come nell'altra legge, non s'intende assolutamente che abbiano da entrare gli operai. Gli operai sono regolati dalla legge speciale del 1882.

Se il Governo crederà di presentare un altro disegno di legge, lo faccia; ma in questa legge, noi non intendiamo far nulla che si possa applicare agli operai. Tanto è vero che la tabella che prima era intitolata *Tabella per le pensioni dei militari della regia marina*, è intitolata: *Tabella per le pensioni dei militari del Corpo reali equipaggi*. Di modo che non vi può essere equivoco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Brin, ministro della marina. Io credo utile di spiegare alla Camera, all'onorevole Capo e all'onorevole Della Rocca quale sia stato il concetto che mi ha indotto a proporre la nuova tabella per le pensioni dei militari di bassa forza della marina, e spero che queste spiegazioni sieno tali da appagare i desiderii degli onorevoli Capo e Della Rocca.

Nella tabella primitiva si erano parificati tutti gli assegni dei militari di marina a quelli, proposti per l'esercito.

Questa parificazione aveva portato la conseguenza che si erano migliorate le pensioni degli ufficiali e di alcune classi di sott'ufficiali rispetto allo stato attuale delle cose, ed invece altre classi di sott'ufficiali sarebbero state pregiudicate.

Ciò non mi parve giusto.

Ho quindi proposto una nuova tabella per le pensioni della bassa forza, informata al concetto di mantenere tutte le varie categorie dei sott'ufficiali allo stesso livello stabilito dalla legge attuale sulle pensioni per la marina, e di migliorare poi queste pensioni nel senso che il minimo della pensione, che secondo la legge del 1865 si conseguiva dopo 25 anni di servizio, si conseguirà invece dopo 20 anni; così la pensione a 25 anni verrà migliorata di cinque quote annue.

Perciò la nuova tabella da me proposta ed accettata dalla Commissione, fa scomparire gli inconvenienti segnalati dall'onorevole Capo.

In quanto alle pensioni degli operai borghesi, già venne osservato che desse sono regolate da apposita legge, e che non sarebbe il caso di contemplare queste pensioni nella legge attuale, la

quale non muterebbe in nulla la parificazione della varie classi di operai borghesi coi gradi militari.

Non si tratterebbe quindi che di estendere anche agli operai borghesi il vantaggio di potere domandare il minimo della pensione a 20 anziché a 25 anni. Ma già vennero segnalati gli inconvenienti che deriverebbero da questa disposizione.

Anzi, anche l'onorevole Capo gli ha ammessi; e mi pare che anche l'onorevole Della Rocca non dissenta da noi in questo concetto

Della Rocca. Chiedo di parlare.

Brin, ministro della marina ... e che quindi siamo tutti d'accordo sopra tale questione.

Dirò poi alcune parole sopra la proposta che ho fatta di dare la facoltà ai sott'ufficiali di farsi liquidare, a loro scelta, la pensione o secondo la tabella fissa, o secondo le norme delle pensioni civili.

Per gli ufficiali, il disegno di legge che stiamo discutendo stabilisce che le pensioni saranno liquidate in base alle norme stabilite per le pensioni degli ufficiali civili. Se eguale norma si fosse stabilita per i sott'ufficiali, questi avrebbero avute delle pensioni assolutamente insufficienti, e perciò si stabilì giustamente che queste pensioni fossero liquidate in base ad una tabella fissa. Però nella marina vi sono alcuni sott'ufficiali pei quali le paghe sono tali che, in date condizioni di anni di servizio, le loro pensioni sarebbero più alte se fossero liquidate in base alle norme stabilite dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili, che non in base a quelle portate dalla tabella.

Ora io ho creduto che fosse giusto che date queste condizioni, anche i sott'ufficiali potessero godere del vantaggio accordato agli ufficiali, quello cioè di aver facoltà di far liquidare la loro pensione in base alla legge delle pensioni degli impiegati civili.

Io ho proposto quest'emendamento con carattere generale. L'onorevole Commissione invece vuole limitarlo ai soli macchinisti di prima e seconda ed ai nocchieri di prima.

Praticamente i due emendamenti avranno la stessa portata poichè solo quei sott'ufficiali potranno in dati casi avere vantaggio a prescegliere le norme delle pensioni civili.

Credo quindi che la Commissione potesse accettare la seconda che ho proposta che ha un carattere più generale.

Corvetto, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Dirò due sole parole. Io ripeto che a me non sembra conveniente e giusto che si usi un doppio peso e una doppia misura tra la bassa forza e gli operai. Ma a questo anche mi rassegnerei. Ammetterei pure che quelli di bassa forza dopo 20 anni di servizio sono esauriti e logori, mentre gli operai sono nel pieno vigore della loro forza. Dunque facciamo pure questa distinzione in quanto agli anni di servizio; ma io ho ragione d'insistere circa l'aumento della pensione.

Io vorrei che l'onorevole ministro della marina mi dichiarasse di voler secondare un po' la mia giusta preghiera, imperocchè in quanto all'ammontare della pensione io non potrei accettare che gli operai degli arsenali debbano essere equiparati al secondo nocchiero.

Brin, ministro della marina. Ma se lo sono già.

Della Rocca. Vi sono taluni che debbono essere equiparati ai nocchieri di 2ª e di 3ª classe. Talchè con tale equiparazione, questi operai avrebbero il minimo della pensione in 730 lire, e non in 725 come è nella legge del 1882, e il massimo in lire 1000 e non 725. Io non vorrei che il ministro escludesse l'equiparazione che sostengo io per appigliarsi a una equiparazione assai inferiore. Non mi pare che la sua equiparazione corrisponda ai precedenti e alle leggi preesistenti.

Perciò io persisto in quanto all'aumento delle pensioni e alla estensione di questa legge agli operai della marina.

Del resto, gli onorevoli Capo, Placido ed io, abbiamo presentata un'aggiunta all'articolo nel senso che questa legge sia estesa agli operai della marina, per quello che concerne l'ammontare della pensione.

Ora, io fo un dilemma all'onorevole ministro della marina. Se egli crede che gli operai di cui discorro, debbano essere equiparati ai secondi nocchieri, allora non vi sarà alcun aumento, e la nostra proposta sarà un pleonasma che non porterà nessuna conseguenza; ma se invece la equiparazione sarà ai nocchieri di prima classe, come sosteniamo noi, allora avranno quel beneficio meritato che hanno diritto di conseguire.

Capisco che ora veniamo in un cattivo quarto d'ora; perchè si è fatta la questione finanziaria, e tutti i finanzieri della Camera si sono preoccupati molto di questa legge, e del temuto grande aggravio al bilancio. Io capisco che tutti i salmi finiscono con quel tale *Gloria Patri*, cioè che i piccoli non sono giovati, ed i grandi e mediani ne sono giovati. Ma io adempio al mio dovere nel

presentare questa proposta, dalla quale non potrei recedere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Brin, ministro della marina. Prima di tutto mi permetta l'onorevole Della Rocca che io gli dica come non sia giusto l'affermare che in questo progetto di legge si sieno avvantaggiati i grandi, e non i piccoli. Mi scusi, ma, dopo la modificazione della tabella, nella marina tanto i grandi che i piccoli risentiranno vantaggio nel conseguimento delle pensioni.

Ricordo d'aver già notato come la nuova tabella, sia informata al principio che, per ciò che concerne l'equiparazione di gradi le cose restino nello stato attuale; per cui non si accordano vantaggi alle classi superiori che nella misura in cui si accordano alle classi inferiori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. Io devo manifestare all'onorevole ministro e alla Camera le ragioni, per cui la Commissione non crede di potere accettare la sua proposta.

La Commissione ha ammesso che i macchinisti di prima e di seconda, ed i nocchieri di prima classe possano optare per la legge degli impiegati civili, per uno speciale riguardo a questi sott'ufficiali i quali, dopo raggiunto il più alto grado della gerarchia loro, non hanno come i sott'ufficiali dell'esercito la probabilità di diventare ufficiali. Essi hanno raggiunto l'apice della loro carriera, e meritano un particolare riguardo. Ecco il motivo del vantaggio loro accordato, sebbene io creda che nemmeno per essi fosse assolutamente giustificato.

E dico non abbastanza giustificato, perchè è principio fondamentale, almeno sino ad ora, delle nostre leggi di pensione, che la pensione proporzionale agli stipendi non sia accordata se non agli impiegati soggetti a ritenuta. Per i militari di truppa si applicarono sempre, come si applicano tuttora, le tariffe fisse, e non le tariffe proporzionali. Ad ogni modo la Commissione ha pensato di potervi ragionevolmente proporre questa eccezione, ma non crede però di potere andare più in là, perchè altrimenti il principio già violato si violerebbe ancora di più. D'altronde, perchè noi, mentre cerchiamo la uniformità del trattamento fra esercito e armata, dovremo fare, per i sott'ufficiali di mare, quello che non abbiamo fatto per quelli di terra?

E soggiungo pure che colla proposta del ministro noi potremmo cadere in un equivoco, perchè, a volere che i sott'ufficiali di marina siano abi-

litati ad optare per la legge del 1865, dovrebbero soddisfare, come è imposto agli impiegati civili, alla condizione di 40 anni di servizio, ovvero di 60 anni di età con 25 anni di servizio. E potrebbe questa condizione essere accettata dall'onorevole ministro?

L'onorevole ministro disse poi: ma sarà una disposizione che non avrà che un'applicazione ristrettissima.

Mi perdoni l'onorevole ministro; ma io affermo che non potrebbe anzi avere nessuna pratica applicazione, dacchè i nocchieri di 2^a e 3^a classe e i sott'ufficiali ad essi pareggiati, hanno paghe tali, che, per quanto possano essere aumentate dai sessenni, non arriveranno mai a quel tanto di pensione che può esser portato invece dall'aumento dei due quinti, domandato dall'onorevole Capo e dalla Commissione acconsentito.

E si noti bene che consimile vantaggio non hanno, nell'esercito, se non i marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, e non da ora, come vien conferito a questi sott'ufficiali di marineria, ma dal 1850.

Brin, ministro della marineria. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

Brin, ministro della marineria. Io prego l'onorevole relatore di osservare che, se nella legge relativa alle pensioni dell'esercito non si introdusse la facoltà per i sott'ufficiali di potere optare per la liquidazione secondo le norme degli impiegati civili, ciò avvenne, perchè questa facoltà non avrebbe avuto alcuna portata, poichè nessun sott'ufficiale dell'esercito ne avrebbe avuto vantaggio, e quindi non si sarebbe mai presentato il caso che qualcuno ne avesse usato.

Quindi non mi pare che l'obiezione fatta dall'onorevole relatore, possa essere efficacemente applicata ai sott'ufficiali della marineria. Quanto alla proposta della Commissione di limitare questa facoltà ai soli macchinisti di 1^a e 2^a classe ed ai nocchieri di 1^a classe, anzichè accordarla a tutti i sott'ufficiali, già ho notato che praticamente le due formole si equivalgono, e quindi non ho ragione di oppormi a questa limitazione.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa. Continueremo nella seduta di venerdì la discussione della legge.

Discussione sull'ordine del giorno.

Panattoni. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

Panattoni. Prego la Camera di acconsentire ad un invertimento all'ordine del giorno; chiedo, cioè, che il disegno di legge per modificazioni delle leggi sul credito fondiario, segnato ora al numero 10 nell'ordine del giorno sia iscritto col numero 8, ed al numero 10 sia invece portato quello segnato attualmente col numero 8.

Una voce. Questo non si può fare.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Per parte mia non ho nessuna difficoltà a consentire nella proposta dell'onorevole Panattoni.

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole Panattoni propone un'inversione all'ordine del giorno: di trasportare cioè il disegno che è svolto col n° 10 al n° 8 e viceversa.

Se non vi sono opposizioni, quest'inversione s'intenderà accordata.

(È accordata.)

Panattoni. Giacchè vedo presente l'onorevole ministro delle finanze lo prego di dirmi se e quando intenda rispondermi all'interrogazione che ieri ho presentata.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Pregherei l'onorevole Panattoni di consentire che lo svolgimento della sua interrogazione sia differito alla discussione generale del bilancio dell'entrata.

Panattoni. Accetto.

Presidente. Rimane dunque così stabilito.

Venerdì alle ore 10 antimeridiane, seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 12 25 pom.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

